



## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Avv. Michele Maccarone .....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
Prof. Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 12/10/2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

### Fatto

Con ricorso del 2 gennaio 2012 la ricorrente, titolare di un prestito con delegazione di pagamento erogato nel 2010 dalla finanziaria convenuta per la somma di euro 36.000,00 (al lordo di interessi, spese e commissioni, da rimborsare in centoventi rate mensili di euro 300,00 ciascuna), esponeva di aver chiesto - nel novembre del 2011 - all'intermediario delegatario un conteggio di estinzione del finanziamento.

La finanziaria forniva il rendiconto in data 25 novembre 2011 nel quale indicava, oltre al debito residuo pari a euro 27.577,52 – peraltro superiore all'importo netto erogato (euro 22.466,32), malgrado l'avvenuto rimborso di venti rate su centoventi dovute – anche gli interessi sulle rate a scadere (euro 2.834,14) e un rimborso di euro 160,00 a favore della cliente, ponendo a carico della stessa i restanti oneri accessori presenti nel contratto (euro 3.848,94, per “commissioni finanziaria”; euro 4.796,63, per “commissioni dell'intermediario



finanziario”; euro 665,64 per “oneri assicurativi o di garanzia; euro 200,00 per spese di istruttoria).

Con reclamo del 22 novembre 2011 (reiterato in data 11 gennaio 2012 tramite l'intervento di un'associazione dei consumatori) la ricorrente contestava la correttezza del conteggio reso lamentando l'inosservanza (nella determinazione del conteggio estintivo) della normativa vigente a favore dei consumatori che prevede un'equa riduzione del credito rapportata alla durata residua del piano di rimborso, in ipotesi di adempimento anticipato. La medesima invitava pertanto la convenuta ad una riformulazione del conteggio stesso, senza ottenere favorevole riscontro.

La ricorrente riceveva (l'11 gennaio 2012) una “comunicazione di cessione del credito” da parte di altro intermediario (cessionario), sicché, in data 22 febbraio 2012, la stessa formalizzava il reclamo anche nei confronti della banca cessionaria. Questa riscontrava l'istanza con nota del 27 marzo 2012 in cui, pur rilevando che il contratto sottoscritto con la finanziaria non prevedesse il rimborso (pro-quota) delle spese e del rateo di premio assicurativo “per il periodo di rateizzazione non goduto” nell'eventualità di estinzione anticipata del finanziamento - ma esclusivamente lo “scomputo degli interessi compensativi” - inviava un nuovo conteggio (al 30.4.2012) nel quale, in aggiunta al rimborso degli interessi sulle rate a scadere, individuava a favore della ricorrente un abbuono di euro 2.456,77 sulle commissioni bancarie pagate.

Insoddisfatta dell'esito del reclamo, la ricorrente presentava il ricorso introduttivo del presente procedimento nel quale chiedeva un'equa riduzione del costo complessivo del prestito (con riferimento a tutti gli oneri trattenuti all'erogazione) per effetto della richiesta estinzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Resisteva la convenuta con controdeduzioni del 20 marzo 2012 a mezzo delle quali eccepiva, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del ricorso in quanto preceduto da un tentativo di conciliazione presso un mediatore - ai sensi del d. lgs. n. 28/2010 - esperito in data 16 gennaio 2012, a cui la ricorrente non si era presentata.

Nel merito, la resistente sosteneva di aver rispettato la normativa di trasparenza, avendo consegnato alla ricorrente il Foglio informativo e la copia del contratto da cui poter



desumere tutti i costi applicati al rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, benché il contratto prevedesse la restituzione pro-quota unicamente degli interessi, la finanziaria si era resa disponibile ad un abbuono di euro 160,00.

Ciò posto, la resistente chiedeva al Collegio il rigetto del ricorso in quanto infondato.

### **Diritto**

Si ritiene priva di fondamento l'eccezione sollevata in via preliminare dalla resistente sull'improcedibilità del ricorso in quanto preceduto da un tentativo di conciliazione a cui la ricorrente non ha inteso aderire.

Sul punto è stato chiarito che la pendenza di un procedimento di mediazione preclude l'accesso all'ABF solo nel caso in cui tale procedura sia stata promossa dal cliente o questi vi abbia espressamente aderito. Allo stesso modo, il procedimento dinanzi all'Arbitro si interrompe a causa del successivo avvio di una procedura di mediazione, nella misura in cui questa sia stata promossa dal cliente o il medesimo vi abbia espressamente aderito; nel caso di fallimento di una procedura di mediazione, il cliente potrà comunque rivolgersi all'ABF (cfr. *“Relazione annuale sull'attività dell'ABF - Diritto del Cliente a ricorrere all'ABF”*, pag. 19, nella quale si evidenzia che le regole sull'accesso all'Arbitro sono state adeguate al nuovo regime definito dalla legge sulla mediazione, preservando l'effettività del diritto di scelta del cliente).

Le suddette condizioni non sussistono nel caso di specie, posto che la ricorrente ha prodotto la lettera (del 20 febbraio 2012) con la quale comunicava all'*“ADIERRE Camera di Mediazione”* di non partecipare alla procedura.

Venendo al merito, la ricorrente chiede un nuovo conteggio di estinzione che comporti un'equa riduzione del costo complessivo del credito in relazione agli oneri anticipatamente versati.

La medesima non ha tuttavia estinto il finanziamento; pertanto il Collegio è chiamato a stabilire l'eventuale diritto al rimborso di detti oneri al momento dell'estinzione anticipata del prestito.



Per la soluzione della controversia si ritiene opportuno prendere le mosse dal diritto del consumatore a un'equa riduzione del costo complessivo del credito nel caso di esercizio della facoltà incondizionata di adempimento anticipato ex previgente art. 125, secondo comma, del TUB, nonché dalla previsione secondo cui "tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo" (art. 3, primo comma, del decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992). La disciplina è ora sostanzialmente confluita nell'art. 125-sexies del TUB – introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, in recepimento della direttiva europea sul credito ai consumatori – il quale specifica, in caso di rimborso anticipato, il diritto del consumatore *"a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*.

Alla stregua della citata normativa, acquista rilievo decisivo la distinzione tra le somme richieste dall'intermediario a fronte di prestazioni già effettuate, e quindi godute dal cliente, e gli importi che rappresentano il corrispettivo di attività non ancora svolte e delle quali il cliente potrebbe godere in futuro ove intenda proseguire il rapporto fino alla scadenza, senza esercitare la facoltà di estinzione anticipata. Al momento della cessazione del rapporto, l'intermediario potrà ottenere infatti legittimamente solo le prime, e non anche le seconde, in quanto riferite a prestazioni non ancora rese.

Ciò risulta confermato dal Provvedimento del 29 luglio 2009 con il quale la Banca d'Italia ha evidenziato che, nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie a essi assimilabili, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito - cui il consumatore ha diritto nell'ipotesi di estinzione anticipata - includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto; nel caso in cui gli oneri connessi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata deve essere quindi restituita al cliente dal finanziatore o da terzi.

Nel caso di specie, prescindendo dalle spese di istruttoria percepite dall'intermediario per la concessione del prestito - come tali imputabili ad attività già svolte dalla resistente e pertanto non ripetibili dal consumatore - l'attenzione deve essere rivolta sulle competenze corrisposte dalla cliente all'intermediario a titolo di *"commissioni dell'intermediario"*



*finanziario*” (euro 4.796,63) e di cd. *“commissioni finanziaria”* (euro 3.848,94), nonché sui *“costi assicurativi o di garanzia”* (euro 665,64).

Con riguardo alle prime due voci di spesa si osserva che, in base al contratto stipulato *inter partes*, le *“commissioni dell’intermediario finanziario”* rappresentano l’importo dovuto alla finanziaria, tra l’altro, per la gestione delle rate di rimborso in scadenza, per la prestazione della *“garanzia non riscosso per riscosso”* nonché per provvigioni da riconoscere al mediatore creditizio *“eventualmente intervenuto nell’istruttoria del prestito”* (per queste ultime senza indicare l’importo in termini assoluti ovvero in percentuale); le *“commissioni finanziaria”* rappresentano, tra l’altro, gli oneri dovuti alla stessa per attività quali *“operazioni di acquisizione della provvista, esame della documentazione, convertibilità da variabile in fisso del saggio degli interessi o a copertura del relativo rischio per tutta la durata dell’operazione”*.

Dalla lettera delle clausole summenzionate si evince chiaramente che gli oneri in argomento, il cui equo rimborso è stato negato al cliente, sono correlati ad attività della finanziaria riferite non solo alla fase iniziale del rapporto ma altresì all’esecuzione del contratto e, dunque, in parte ancora da prestare per la vita residua del finanziamento.

Pertanto, considerato il carattere cogente e inderogabile delle richiamate norme sul diritto del consumatore al rimborso anticipato nonché all’equa riduzione del costo totale del credito – come l’ABF ha evidenziato in più occasioni – si riconosce il diritto della ricorrente alla ripetizione (pro-quota) del costo delle citate commissioni addebitate dalla finanziaria, per la parte non più dovuta al momento dell’effettiva estinzione del finanziamento.

I suddetti importi andranno distribuiti sull’intera durata del prestito e rimborsati nella misura riferita alle mensilità non maturate.

In ordine al premio assicurativo (665,64 euro) sostenuto dalla cliente in un’unica soluzione al momento della stipula del finanziamento - le cui condizioni peraltro non risultano chiaramente indicate nel contratto di prestito - si sottolinea che, alla luce dei principi sul collegamento negoziale, le vicende del rapporto principale di finanziamento non possono non investire il contratto accessorio di assicurazione. Tra i due contratti si rinviene infatti quel *“meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato*



*economico unitario e complesso, che viene realizzato non attraverso un singolo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi”* (Cass. 10 luglio 2008, n. 18884); pur nella individualità di ciascun negozio, il detto collegamento crea un vincolo di reciproca dipendenza, nel senso che gli effetti dell’invalidità o della risoluzione di uno di essi si estendono all’altro.

Applicando i suddetti canoni alla fattispecie in esame, il rimborso anticipato del finanziamento determinerebbe il venir meno del rischio dell’inadempimento da parte del debitore e, dunque, della giustificazione causale del contratto assicurativo. Da ciò trarrebbe dunque fondamento il diritto della cliente al rimborso del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduto.

È indubbio inoltre che, in caso di estinzione anticipata, la cliente subisca nocumento dalla modalità di detrazione anticipata del premio assicurativo in unica soluzione e che pertanto debba essere ristorata dall’intermediario che, in veste di beneficiario dell’eventuale indennizzo, tragga vantaggio dal congegno assicurativo. Grava dunque in capo alla resistente l’obbligo di restituire la quota del premio riferibile alle rate non più dovute, quali risulteranno al momento dell’effettiva estinzione (art. 49 del Regolamento ISVAP del 26 maggio 2010, n. 35).

Accertato il diritto della ricorrente alla riduzione dei costi summenzionati, si definiscono di seguito le modalità per la quantificazione delle somme da riconoscere alla medesima al momento dell’estinzione.

In conformità all’orientamento già seguito da questo Collegio, è possibile operare la ripartizione del totale degli oneri sostenuti - detratte le spese di istruttoria non ripetibili pari a euro 200,00 - per il numero totale delle rate (n. 120) del finanziamento. Si ottiene così l’importo (pro-rata) degli oneri accessori non imputabili al consumatore a seguito dell’anticipata estinzione, da moltiplicare per le restanti mensilità.

Il totale delle commissioni e delle spese “assicurative” pagate dalla ricorrente ammonta a complessivi euro 9.311,22; pertanto, per il periodo non ancora goduto, sarà ripetibile la



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

somma risultante dal seguente calcolo: euro 9.311,22 / 120 = euro 77,59 (importo pro-rata da moltiplicare per il numero di rate residue in essere al momento dell'effettiva estinzione).

Andranno altresì rimborsati alla ricorrente gli interessi sulle rate a scadere, secondo quanto previsto dal contratto e dal relativo piano di ammortamento.

Per quanto precede, il Collegio, in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente all'equa riduzione del costo complessivo del credito nei termini di cui innanzi.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE